



COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.

44

del Consiglio comunale

Adunanza di ⁽¹⁾ prima convocazione – Seduta ⁽²⁾ pubblica

OGGETTO: Art. 18 comma 3 bis 1 L.P. N. 1/2005 e art. 24, comma 3, L.P. N. 27/2010 e ss.mm. ed integrazioni: ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Castello Molina di Fiemme al 31 dicembre 2020.

L'anno duemilaventuno addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore 20:00 nella Sala Tisti presso la Casa Sociale a Molina di Fiemme, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	Presente	Assente
Larger Marco	☒	☐
Betta Andrea	☒	☐
Bolognani Massimo	☒	☐
Bonelli Anthony	☒	☐
Bonelli Luigi	☒	☐
Carpella Lisa	☒	☐
Daprà Valentina	☐	☒
Girardi Andrea	☒	☐
Ianniello Elena	☒	☐
Piazzì Mirella	☐	☒
Senettin Tiziano	☒	☐
Tagliaferri Veronica	☒	☐
Tenaglia Francesca	☐	☒
Weber Daniele	☒	☐
Zorzi Fulvio	☒	☐

Assiste il Segretario comunale supplente dott. Marcello Lazzarin.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Marco Larger nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 4 dell'O.d.G..

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 183 del Codice degli Enti Locali
della R.A.T.A.A. approvato con L.R.
03.05.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto
Segretario comunale, su
conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno
04.01.2022 all'albo telematico del
Comune ove rimarrà esposta per
10 giorni consecutivi.
Addì, 04.01.2022

IL SEGRETARIO COM.LE
- dott. Marcello Lazzarin -

(1) Prima o seconda – (2) Pubblica o segreta

OGGETTO: art. 18 comma 3 bis 1 L.P. N. 1/2005 e art. 24, comma 3, L.P. N. 27/2010 e ss.mm. ed integrazioni: ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Castello Molina di Fiemme al 31 dicembre 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- in base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP, attività a cui questo organo ha adempiuto giusta deliberazione n. 23 dd. 28.09.2017;
- una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione:

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis della L.P. 01.02.2005 e dell'art. 24 della L.P. 29.12.2016, n. 19, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31.12 di ogni anno, ad effettuare la suddetta attività nei limiti di cui alla previsioni del TUSP stesso che per le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 23 del TUSP, rubricato "Clausola di salvaguardia") testualmente dispone: *"Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."*;

Evidenziato che, alla luce della formulazione letterale della normativa provinciale, la cadenza triennale dell'attività di ricognizione ordinaria delle partecipazioni è valida, per cui il Comune di Castello Molina di Fiemme ha provveduto:

- con delibera consiliare n. 45 del 27.12.2018 ad approvare l'aggiornamento della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2017 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Dato atto, inoltre, come l'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, ed il successivo art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, riduce tale soglia fino a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019, il comma 4 dell'art. 24 della L.P. n. 27 dd. 27.12.2010 prevede quale soglia di riferimento per gli enti della provincia Euro 250.000,00;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

Tenuto conto che, è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che, le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Dato atto che, come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi";

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.P. n. 27/2010 sopra richiamata, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a. partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.= Euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto, delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, del T.U.S.P.;

Tenuto conto che, l'esame ricognitivo annuale di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, secondo quanto indicato nella documentazione di ricognizione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Presa visione della tabella riepilogativa, documento contenente indicazione analitica dei dati delle società partecipate direttamente e indirettamente da questo Ente (allegato B);

Considerato che, ai sensi del citato art. 7 c. 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che, le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato, in base a quanto sopra, che l'Amministrazione Comunale ritiene di confermare il mantenimento, non sussistendo motivazioni per l'alienazione o la razionalizzazione, di tutte le società a partecipazione diretta come indicato nel documento di ricognizione alla data del 31.12.2020;

Rilevato che è previsto:

- la dismissione della partecipazione della Cassa Rurale Trento da parte del Consorzio dei Comuni entro il 31.12.2021;

Preso atto della cancellazione in data 01.07.2021 dal Registro Imprese della società Centro Servizi Condivisi;

Premesso quanto sopra;

Viste le linee guida dettate dal Dipartimento Del Tesoro – Corte Dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014 e solo in data 04.11.2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con messaggio sul proprio sito istituzionale ha aggiornato le proprie indicazioni per l'adempimento in oggetto;

Dato atto dell'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione dell'Ente in data 22 dicembre 2021 prot.n. 8873;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 185 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, ed apposti sulla proposta di deliberazione da:

- dott. Marcello Lazzarin, Segretario comunale supplente, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- dott.ssa Daniela March, Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire l'approvazione della relazione nei termini previsti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) approvato con D.Lgs. 175/2016, integrato e modificato con D.Lgs. 100/2017;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. -, astenuti n. -, espressi per alzata di mano, su n. 12 presenti e votanti, accertati dagli scrutatori preventivamente designati e proclamati dal Sindaco

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 18 c. 3bis della L.P. 1/2005, art. 24 c. 4 della L.P. 27/2010 e art. 20 del D.Lgs. 175/2016 la relazione in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Castello – Molina di Fiemme comprensiva delle schede di rilevazione dei dati delle società partecipate al 31.12.2020, allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riconoscendo la sussistenza delle condizioni di legge per il loro mantenimento di tutte le partecipazioni dirette con le precisazioni ivi indicate;

2. di evidenziare che è previsto:

- la dismissione della partecipazione della Cassa Rurale Trento da parte del Consorzio dei Comuni entro il 31.12.2021;

3. di prendere atto della cancellazione in data 01.07.2021 dal Registro Imprese della società Centro Servizi Condivisi;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto sopra richiamato;
5. di dichiarare la presente deliberazione, per le ragioni indicate in premessa e mediante votazione separata effettuata per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: favorevoli n. 12, contrari n. -, astenuti n. -, su n. 12 presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2e dell'art. 35 dello Statuto comunale;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

MLA/mla
SEGR/RAG.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
- Marco Larger -

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
- dott. Marcello Lazzarin -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li 04.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Marcello Lazzarin -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- ☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Li 30.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
- dott. Marcello Lazzarin -

Si certifica l'inserimento della presente deliberazione all'interno del portale albotelematico.tn.it in data 04.01.2022.

L'atto, copia conforme all'originale, depositato e sottoscritto dai soggetti competenti, rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 14.01.2022.

Castello di Fiemme, li 04.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Marcello Lazzarin -